



*Ministero della Salute*

**ALLEANZA ITALIANA PER LE MALATTIE CARDIO-CEREBROVASCOLARI**

**Regolamento**

## **Articolo 1** **(Definizione e obiettivi)**

1. L'Alleanza Italiana per le malattie cardio-cerebrovascolari, di seguito nominata Alleanza, è un'alleanza volontaria che fornisce ai partecipanti l'opportunità di discutere su questioni non normative e promuovere iniziative relative alla salute cardio-cerebrovascolare.
2. I soggetti che aderiscono all'Alleanza si impegnano a operare per il comune obiettivo di favorire ed implementare interventi di promozione della salute e di prevenzione primaria, secondaria e terziaria delle malattie cardio-cerebrovascolari coerenti con le strategie e i piani nazionali di promozione della salute e di prevenzione e controllo delle malattie croniche non trasmissibili.

## **Articolo 2** **(Modalità di adesione)**

1. Qualsiasi Società scientifica o Associazione o Ente o Struttura del Servizio sanitario nazionale, interessata istituzionalmente agli obiettivi previsti dal documento di strategia dell'Alleanza, che voglia aderire, presenta richiesta formale al Ministero della Salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria – Ufficio 8, presso il quale è allocata l'Alleanza, utilizzando l'apposito modello di domanda disponibile nel portale internet del medesimo Dicastero.
2. Alla domanda sono allegate:
  - a) la dichiarazione di condivisione degli obiettivi del documento di strategia dell'Alleanza;
  - b) la dichiarazione di sussistenza/assenza di rapporti economici e/o di finanziamento con soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario;
  - c) la dichiarazione di assenza di rapporti economici e/o di finanziamento con soggetti portatori di interessi commerciali delle industrie produttrici di prodotti del tabacco e succedanei.
3. La domanda è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea generale.

## **Articolo 3** **(Organi dell'Alleanza)**

1. Al Ministero della Salute è affidato il ruolo di coordinamento tecnico-scientifico e amministrativo dell'Alleanza.
2. Organi dell'Alleanza sono:
  - a) l'Assemblea generale;
  - b) il Comitato esecutivo.

## **Articolo 4** **(Assemblea generale)**

1. L'Assemblea generale è costituita da:
  - a) il Direttore generale della Direzione generale della prevenzione sanitaria;
  - b) i rappresentanti designati della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute;
  - c) le Società scientifiche, Associazioni, Enti o Strutture del Servizio sanitario nazionale che aderiscono all'Alleanza, di seguito denominate Parti.
2. L'Assemblea generale è convocata e presieduta dal Direttore generale della Direzione generale della prevenzione sanitaria, o da un suo delegato. Si riunisce, di norma, almeno una volta l'anno e la riunione è considerata valida allorché siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto.
3. Per avente diritto si intende il rappresentante designato da ciascuna Parte dell'Alleanza.
4. L'Assemblea generale:

- a) adotta il Regolamento dell'Alleanza;
  - b) nomina, ogni tre anni, i membri del Comitato esecutivo;
  - c) propone al Comitato esecutivo ogni iniziativa ritenuta utile per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Alleanza;
  - d) approva la relazione sulle attività svolte nell'anno precedente, predisposta dal Comitato esecutivo;
  - e) valuta la proposta di Piano di lavoro annuale, formulata dal Comitato esecutivo;
  - f) approva eventuali nuove adesioni.
5. L'Assemblea generale si esprime, altresì, su qualsiasi altra questione di interesse dell'Alleanza.

## **Articolo 5** **(Il Comitato esecutivo)**

1. Il Comitato esecutivo è costituito da 14 membri di cui:
  - a) il Direttore generale della Direzione generale della prevenzione sanitaria, o un suo delegato;
  - b) tre rappresentanti del Ministero della Salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria;
  - c) dieci rappresentanti nominati dall'Assemblea generale.
2. Il Comitato esecutivo è rinnovato ogni tre anni per la rappresentanza nominata dall'Assemblea generale.
3. Il Comitato esecutivo:
  - a) formula la proposta di Piano di lavoro annuale, da sottoporre alla valutazione dell'Assemblea generale;
  - b) coordina l'attuazione del Piano di lavoro annuale, una volta approvato dall'Assemblea generale;
  - c) predispose la Relazione annuale sull'attività svolta, da sottoporre alla valutazione dell'Assemblea generale.
4. Il Comitato esecutivo assolve al proprio mandato con le modalità ritenute più pertinenti (ordinariamente con la formazione di Gruppi di lavoro, ma anche con l'assegnazione di incarichi specifici a propri membri, con il coinvolgimento di esperti, con l'organizzazione di riunioni scientifiche, ecc.) e stabilisce di volta in volta quando riunirsi.
5. Il Comitato esecutivo è coordinato dal Ministero della Salute.

## **Articolo 6** **(Gruppi di lavoro)**

1. Nell'assolvimento dei propri compiti, l'Alleanza si può avvalere di Gruppi di lavoro istituiti valorizzando prioritariamente le competenze dei singoli componenti.
2. I risultati dei lavori dei Gruppi di lavoro sono approvati dall'Assemblea generale.

## **Articolo 7** **(Altri partecipanti alle attività dell'Alleanza)**

1. Qualora ritenuto necessario, rappresentanti di altre Direzioni generali del Ministero della Salute o esperti possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea generale e/o del Comitato esecutivo e/o dei Gruppi di lavoro, ai fini della acquisizione di informazioni e/o pareri su questioni di interesse.

## **Articolo 8** **(Partecipazione ai lavori dell'Alleanza)**

1. Nello spirito volontaristico e solidale proprio dell'Alleanza, nulla è economicamente dovuto dal Ministero della Salute a rappresentanti delle Parti ed esperti per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea generale, del Comitato esecutivo e dei Gruppi di lavoro.
2. Il Ministero della Salute, oltre a svolgere le funzioni di Segreteria, mette a disposizione sale e materiali per le riunioni.
3. Ciascun rappresentante designato è tenuto a comunicare alla Segreteria entro i tempi indicati nella convocazione la propria partecipazione, ovvero la propria assenza all'incontro. I rappresentanti designati, ove impossibilitati a partecipare alle riunioni possono essere sostituiti previa delega scritta, che dovrà essere trasmessa alla Segreteria con almeno un giorno di anticipo.
4. La mancata partecipazione per tre volte consecutive alle riunioni degli Organi dell'Alleanza e/o dei Gruppi di lavoro determina, rispettivamente, la decadenza quale Parte dell'Alleanza, membro del Comitato esecutivo e componente del Gruppo di lavoro.
5. Qualsiasi variazione relativa al rappresentante individuato nell'ambito degli Organi dell'Alleanza e/o dei Gruppi di lavoro deve essere tempestivamente comunicata alla Segreteria dell'Alleanza.
6. Ogni Parte può decidere in qualsiasi momento di cessare la propria partecipazione all'Alleanza, dandone comunicazione alla Segreteria dell'Alleanza presso il Ministero della Salute. Il Ministero della salute rimuove l'interessato dalla lista delle Parti dell'Alleanza e ne informa l'Assemblea generale.
7. Il Ministero della Salute tiene aggiornata la lista delle Parti dell'Alleanza.

## **Articolo 9** **(Sito web e Logo)**

1. L'Alleanza si avvale del portale del Ministero della salute quale sito web per la divulgazione delle informazioni sulle attività svolte e la pubblicazione di eventuali documenti elaborati.
2. L'Alleanza provvede alla individuazione e all'adozione di uno specifico Logo, quale elemento distintivo di riconoscimento.

## **Articolo 10** **(Pubblicazioni)**

1. I documenti ed i risultati prodotti dalle attività dell'Alleanza potranno essere utilizzati previa espressa autorizzazione del Ministero della Salute.

## **Articolo 11** **(Approvazione e modifiche del Regolamento)**

1. Il presente Regolamento è stato adottato durante la prima riunione dell'Assemblea generale dell'Alleanza, tenutasi il giorno 27 settembre 2017.
2. In qualsiasi momento, l'Assemblea generale può adottare - a maggioranza qualificata dei 2/3 - modifiche al Regolamento, purché esse non compromettano natura e finalità dell'Alleanza. La Segreteria dell'Alleanza provvede ad apportare al Regolamento le eventuali modifiche approvate.